

CCXCVII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1983****Presidenza della Vicepresidente CARDIA****I N D I C E**

Disegno di legge: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" (215) e proposta di legge: "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi". (221) (Continuazione e fine della discussione del testo unificato e approvazione):

MURRU	3
CARTA GIORGIO, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	8
SATTA GABRIELE	10
BOI	11
CARTA MARIO	12
BUZZANCA	12
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39
Disegno di legge: "Modifica all'art. 7 della L.R. 1.6.1979, n. 47, recante: Ordinamento della formazione professionale in Sardegna". (334) (Discussione e approvazione):	
MURRU	19
(Votazione segreta)	38
(Risultato della votazione)	39
Disegno di legge: "Assistenza familiare e tutela psicoaffettiva dei bambini in stato di ricovero e sottoposti a trattamento diagnostico"	

(192) e proposta di legge: "Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione". (175) (Discussione del testo unificato e approvazione):

ATZENI, relatore	19
ASARA, Assessore all'igiene e sanità	23
MURRU	23
ISONI	24
SANNA EMANUELE	24
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39

Disegno di legge: "Provvidenze a favore dei talassemici". (256) (Discussione e approvazione):

ARE	28
SANNA EMANUELE, relatore	29
ASARA, Assessore all'igiene e sanità	30
DEMARTIS	34
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 15.12.1975, n. 58, recante: Adesione della Regione autonoma della Sardegna all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE). Sezione italiana dei Comuni d'Europa". (190) (Approvazione):

(Votazione segreta)	36
(Risultato della votazione)	37

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 52 del 1° luglio 1982, relativo al prelevamento della somma di L. 185.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". (275) (Approvazione):

(Votazione segreta) 36
(Risultato della votazione) 37

Disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IX Comunità montana denominata 'Del Nuorese' ". (278) (Approvazione):

(Votazione segreta) 36
(Risultato della votazione) 37

Disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della L.R. 11.10.1971, n. 26, concernente: Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo". (300) (Approvazione):

(Votazione segreta) 36
(Risultato della votazione) 37

Disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IV Comunità montana denominata 'Riviera di Gallura' ". (296) (Approvazione):

(Votazione segreta) 37
(Risultato della votazione) 38

Elezione di un esperto quale componente del Comitato per la programmazione:

(Votazione segreta) 40
(Risultato della votazione) 40

Proposta di legge: "Integrazione degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 21.8.1980, n. 30, per l'attuazione del progetto di promozione del comparto lattiero-caseario". (324) (Approvazione):

(Votazione segreta) 37
(Risultato della votazione) 38

Proposta di legge: "Modificazione dell'art. 20 della L.R. 16 marzo 1981, n. 13, sulla: "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833". (285) (Approvazione):

(Votazione segreta) 37
(Risultato della votazione) 38

Proposta di legge nazionale: "Applicazione del-

le disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, ai servizi marittimi di carattere locale della Sardegna". (12) (Approvazione):

(Votazione segreta) 36
(Risultato della votazione) 37

La seduta è aperta alle ore 10 e 20.

MURA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 giugno 1983 antimeridiana, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato del disegno di legge: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" (215) e della proposta di legge: "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi". (221)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Sono all'esame gli articoli del testo unificato del disegno di legge numero 215: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" e della proposta di legge numero 221, a firma Satta Gabriele e più, "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi".

Si dia lettura del titolo.

MURA, Segretario:

TITOLO

Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, Segretario:

Art. 1

Finalità

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

1) prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;

2) crediti di esercizio;

3) garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo 1 l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io le devo chiedere scusa e nello stesso modo mi rivolgo all'Assessore e ai colleghi, se dovrò procedere alla discussione di questi due progetti di legge, non in forma unica e in base all'abbinamento o dei testi, ma cercando di estrapolare osservazioni ora da uno, ora dall'altro (perché ne ho avuto consegna in questo momento, evidentemente, con la fretta, non è arrivato né al gruppo né a me). Ma non cambia la sostanza; cercherò di essere il più possibile coordinato, anche perché, da una lettura molto svelta degli articoli, mi pare che, nella sostanza, le finalità siano le stesse. Inoltre, mi pare che, essendo stato proposto dalla stessa Giunta di cui facevano parte i consiglieri proponenti del secondo disegno di legge, mi pare che l'indirizzo di ordine politico e di ordine, io direi, asociale non sociale sia lo stesso.

Noi abbiamo rilevato che, innanzitutto, le finalità dei due disegni di legge sono più quelle di ordine occupazionale e assistenziale che quelle di ordine sociale ed economico; quindi diciamo subito che rileviamo l'ennesima iniziativa demagogica e dispersiva a copertura di un nuovo vuoto rappresentato dalla negatività della logica politica nella quale la Regione autonoma della Sardegna si è adagiata fino a oggi e quindi

del conseguente fallimento della gestione di questo tipo di autonomia. Leggendo attentamente il testo del provvedimento di legge, e le due relazioni non si può non osservare la pochezza del provvedimento stesso, dal momento che è privo di elementi essenziali, quali la validità economica e la produttività attiva o positiva che dir si voglia. Sotto l'aspetto politico partitico, poi, dobbiamo far notare che anche questo è un provvedimento all'insegna del nulla, ovvero del tornaconto (e io ci torno sempre su questo argomento perché di nient'altro si tratta alla vigilia di nuove scadenze elettorali) quindi del tornaconto elettoralistico e del rispetto delle norme sulla squalificata o squalificante lottizzazione che si concretizza in provvedimenti sbilanciati i quali per la loro promozione richiedono il consenso su un altro provvedimento compensativo, ovvero sul disegno di legge 317, quello relativo alla assistenza delle piccole e medie industrie (che interessa in particolar modo il settore partitico-economico della nostra società). Infatti, i primi provvedimenti, quelli che riguardano le cooperative sono di ispirazione comunista, mentre quello della 317, più segnatamente della Democrazia Cristiana è di informazione capitalistica, e di ispirazione conservatrice. Entrambi, o meglio, i tre provvedimenti, a nostro giudizio, non hanno ragione d'essere, perché, lo ripeto, essi mancano di quegli elementi essenziali, di quegli elementi che devono essere i principi informatori: della validità economica (che non esiste) e della produttività attiva e positiva (che non esiste). Poi lo vedremo quando entreremo nel merito.

Il 315, basta leggere la sua relazione iniziale, ha come scopo primario quello di — lo dico tra virgolette — “incrementare la potenzialità occupativa”. Il 221 (e poi lo si legge anche nell'articolo unificativo) evidenzia che la nascita, la crescita di numerose cooperative hanno contribuito in misura rilevante a sostenere i livelli occupativi, eccetera, eccetera. Questa è la tematica dei due progetti di legge. Il disegno di legge numero 317, quello che interessa le aziende industriali, è finalizzato alla produzione e alla diffusione delle imprese di piccola o media dimensione, nonché delle industrie manu-

fatturiere ad alta intensità di lavoro; ed alla — stiamo attenti, anche questo tra virgolette — “costituzione e assistenza tecnica e finanziaria di queste e di consorzi fra imprese, eccetera, eccetera”.

Quindi si ricalca sempre il tema dell'occupazione e il tema dell'assistenza, e soprattutto dell'assistenza finanziaria; in poche parole si ricalca sempre il tema ormai consuetudinario in questa Regione Autonoma della Sardegna, di interventi a pioggia che, nonostante le esperienze negative degli anni precedenti, sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto della produttività positiva e attiva, si continuano a riproporre.

Quindi, di leggi compensative a vicenda si tratta, o dei serpenteggiati compromessi della lottizzazione partitica, per esercitare — questo è un altro aspetto negativo per noi e per la popolazione della Sardegna — un potere economico e datoriale sia che si arroccchi sotto la parvenza di cooperative, sia che si annidi in aziende più o meno democraticizzate con l'apporto di compromesso di determinate forze o pseudo forze sindacali, e quindi un potere economico e datoriale nei confronti di lor signori elettori, i quali bisogna illuderli con questi provvedimenti vincolanti per motivi di pagnotta — questa è la verità vera — nelle loro coscienze.

Cioè, si intende vincolare la coscienza dei lavoratori attraverso i loro rappresentanti con questa forma di cooperative e con questa forma di assistenza e di sussistenza da parte dell'ente pubblico per cercare di andare avanti sempre con dei provvedimenti che nulla hanno a che fare con la positività economica e sociale.

Entrando nel merito delle leggi poi, io mi sono chiesto quali sono le cooperative, in quali settori si vuole alimentare totalmente o parzialmente queste forme di cooperativa dall'ente pubblico, quali esiti positivi ha dato questo tipo di attività economica, in quale settore e in quale tipo di legislazione. Io, se devo fare una osservazione, vorrei dire che se si tratta di rifinanziamento o di nuova assistenza a cooperative già esistenti, si manca dell'elementare principio economico che deve sussistere in qualsiasi tipo di azienda, e ancor di più in quelle aziende a forma di cooperativa. Perché, se le cooperative, attraverso l'autogestione degli stessi

partecipanti al lavoro, quindi corresponsabilizzati per il buon andamento di questa iniziativa, dopo anni di gestione, dopo il finanziamento, l'aiuto sotto ogni aspetto e sotto diverse protezioni non soltanto partitiche ma addirittura politiche della Regione Autonoma della Sardegna, hanno chiuso i loro bilanci in passivo, mi sapete dire per quale ragione noi dobbiamo persistere su una strada, su un piano inclinato di negatività, di improduttività, di dispersione? Non abbiamo ragione noi quando sottolineiamo il vostro principio che è quello clientelare, che non è quello della produttività, che non è quello del risanamento economico? Queste forme di cooperative non solo non meritano di essere assistite, non solo non meritano di essere incoraggiate, ma, secondo un sano principio di economia, secondo sani principi di socialità, dovrebbero essere soppresse.

Non solo infatti non hanno prodotto, ma sono state assolutamente dannose in quanto alimentando e assistendo queste cooperative si è frenata quella iniziativa privata che, avendo il senso della responsabilità e quindi dell'autocontrollo, con lo stimolo quindi a non incentivare la perdita e a non incentivare la non produzione per il facile guadagno, avrebbe prodotto (certo con dei controlli, come abbiamo sempre sostenuto noi, anche severi quando sono necessari), avrebbe prodotto certamente di più, stimolando non solo la produzione, ma anche la ripresa nel senso positivo del lavoro da parte dei lavoratori in quanto potevano essere più tranquilli, ottenendo lavoro più stabile e quindi più duraturo e quindi maggiore serenità per loro e per le loro famiglie.

Anche in questa circostanza si parla di queste cooperative di lavoro in senso generico, ne ho già fatto un cenno prima: non c'è un preciso riferimento a quale tipo di attività devono svolgere queste cooperative. Nel primo disegno di legge si era fatto cenno, e poi è scomparso nel testo unificato, della corresponsabilizzazione degli Assessori del turismo, dell'artigianato e del commercio, il che poteva dare ad intendere che queste cooperative dovevano operare in quei specifici settori; nulla di preciso vi è invece nel testo unificato, nulla c'è di formalizzato sotto questo aspetto in tutto il contesto del primo e del secondo progetto di legge. E, allora,

io mi domando e dico: queste cooperative, denominate di produzione e lavoro, quale finalità hanno, a quale tipo di programmazione si agganciano, quale tipo di economia intendono svolgere, attivizzare, quale tipo di economia intendono rendere produttiva a tutti gli effetti (perché di danaro pubblico si tratta, diretto e indiretto) per quanto riguarda il funzionamento di queste forme di organizzazione di lavoro? E' tutto generico! E allora, in questo contesto, onorevole Assessore, ci si consenta di avanzare gli stessi dubbi che abbiamo avanzato ieri, avventurieri, per tutti i provvedimenti di legge che state portando in Consiglio regionale, che sono interventi, disegni di legge, provvedimenti cosiddetti a pioggia che servono solo per colpire l'attenzione di chi non sa che nella pentola c'è solo un pessimo, disgustoso minestrone che dovete distribuire a gente che ha bisogno di mangiare la minestra certamente non gradita, giorno per giorno, perché altra soluzione non può avere.

Non di questo si devono alimentare i sardi, non di questo si deve alimentare la popolazione che in Sardegna aspira ad ottenere una soluzione migliore sotto tutti i profili.

E, allora, io gradirei, quando ci avvieremo ad esaminare l'articolato (poi parleremo degli aspetti negativi che sono diversi, secondo me, di questo disegno di legge), io gradirei una risposta a questo primo interrogativo: che cosa si propongono queste cooperative? Lavorare come, qualunque sia? Agganciati a quale programma, a quale settore dell'economia? Sono specie di uffici di collocamento che non collocano nessuno e invece assistono, facendo più che altro bighellonare i lavoratori. Sappiamo come sono state gestite, le altre cooperative (perché se così non fosse, non avrebbero i segni rossi nei loro bilanci, non avrebbero i loro consuntivi tremendamente passivi e tremendamente negativi), in qualsiasi settore esse abbiano operato, anche nel settore del turismo.

Ne cito una per tutte: quella di Villaputzu... No, Assessore, mi consenta, io ieri volevo evitare la discussione generale perché ritenevo che non si fosse accorpato questo grosso disegno di legge che assieme al 317 comporta spese di circa 30 miliardi; ma 30 miliardi vanno

analizzati, soprattutto dall'opposizione, dall'opposizione che intende controllare anche la gestione in maniera pulita. E allora la critica lei la deve accettare...

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Ci sono i fondi fermi. Si dà esecuzione ad una legge che è ferma, la 268.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma la 268 l'avete approvata voi e non noi. E' un carro vecchio, stravecchio. La 268 è affare vostro, non nostro. E' un carro dove ci si è sistemati tutti e grazie a Dio è un carro che è andato su un piano inclinato ed è sceso tanto in basso da degradare anche i sardi che, all'estero, purtroppo godono di cattiva fama solo perché abbiamo il primato dell'emigrazione, in quanto l'economia è quella che è. E allora anche volendo prendere per buona l'intenzione palesata nel primo disegno di legge di operare in quei settori specifici che ho citato: turismo, artigianato e commercio, ecco, mi sa dire in base a quale tipo di programmazione, in base a quale tipo di economia studiata, ponderata, in base a quale tipo di indirizzo sociale queste cooperative devono operare? Esiste una regolamentazione? No, tutto si rimanda. Approviamo prima la legge, poi vareremo i famosi decreti di attuazione. Tutta la normativa di attuazione verrà varata in un secondo tempo e affidata a chi? Non più al controllo del Consiglio regionale, non più al controllo dell'Assessore, ma al controllo e quindi al disfacimento — questo è il termine più appropriato — di famose commissioni dove vengono inseriti quelli del potere dominante, quelli della lottizzazione politica che non devono far altro che svolgere, attuando quelle norme e quei regolamenti, il compito affidato dai potenti e dai potentati in questo senso delle organizzazioni politiche. E allora, se non abbiamo una visione chiara dell'economia dove devono operare, dove le vogliamo impiegare queste cooperative, visto che sono qualunque sia definite? Nella produzione o nella riproduzione oppure nel nulla del settore chimico? Dove le vogliamo impiegare queste cooperative? Nel settore delle miniere, quando voi sapete perfettamente che è della settimana

scorsa il grosso conflitto tra il Ministro delle Partecipazioni statali e Reviglio, cioè il presidente dell'ENI, che ha voluto tagliare come ramo secco tutto il comparto delle miniere sarde? Dove li vogliamo impiegare questi lavoratori? Come vogliamo spendere questi miliardi? Così come abbiamo speso le migliaia di miliardi della cassa integrazione guadagni? Per il nulla, per il galoppinaggio elettorale di forze di sinistra, di media sinistra, di centro e dei capitalisti che si sono locupletati attraverso il foraggiamento, assorbendo fior di miliardi con le industrie trapianate in Sardegna? Ci dovete dare una spiegazione! Ma non ce la potete dare perché la logica che state perseguendo è sempre quella: è la logica della 588, la logica della 268, la logica della Commissione Medici, la logica del fallimento, del giorno dopo giorno per abbrutire sempre più i lavoratori e per immiserire sempre più l'economia della Sardegna. A queste domande non potete rispondere perché sapete perfettamente che non c'è risposta. Il generico ha da finire, il qualunquistico ha da finire. Io ho citato solo due esempi: ho citato quello della chimica e quello delle miniere, ma potrei dilungarmi in tutti i settori dell'economia della Sardegna. Tutto è all'insegna del pressapochismo, tutto è all'insegna del nulla di fatto. Quando passeremo poi ad esaminare l'articolo 2 e gli articoli successivi io mi dovrò intrattenere per evidenziare ancora di più che si vuole incentivare alla non produzione e si vuole invogliare alla perdita per la perdita anche i lavoratori che, pur essendo corresponsabilizzati, non adoperando capitali propri ma essendo incentivati direttamente o indirettamente dal finanziamento pubblico (non tenendo conto quindi della responsabilità) con azioni non dico scorrette, non dico sleali, sotto il Codice civile, in un'attività privata, incorrerebbero addirittura in sanzioni penali. Per il momento io in base alla discussione sull'articolo 1 ho terminato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, Segretario:

Art. 2

Fondo regionale

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1.

La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle domande.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per richiamare l'attenzione dell'Assessore e dei colleghi proponenti su un fatto che non deve passare inosservato, e noi questo dovere intendiamo esercitarlo, piaccia o non piaccia ai signori del "palazzo", piaccia o non piaccia ai signori della Giunta, di questa combinazione che io definisco sempre classe politica dominante in Sardegna, come nella Penisola.

E' detto nell'articolo 2, testo unificato, che il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale. Il che significa che, preso atto che queste cooperative sono qualunquistiche, preso atto che agiscono senza una ben precisa finalità, preso atto che sono di ordine puramente e demagogicamente occupazionale, senza un fine produttivo ai fini della società, ai fini della socialità quindi, preso atto di tutto questo, noi dobbiamo tenere conto che questi fondi vengono distratti dal bilancio regionale, il che significa che vengono distratti da

uno stanziamento in attività veramente produttive. Perché io, Assessore, le stringerei la mano, le farei i miei complimenti se lei mi assicurasse che queste cooperative esercitassero la loro attività per far risorgere veramente quelle miniere di Carbonia, quelle miniere del comparto Iglesiente, quelle miniere del comparto del Sarrabus. Voi che avete fatto la gran chiassata a pagamento addirittura nei giornali con la storia del Sarrabus e delle miniere di Silius, dimenticandovi fra le altre cose l'impropria occupazione di minatori stranieri per compromessi di ordine politico internazionale, voi che avete fatto quella chiassata, signori del Partito comunista e del Partito socialista, beh, questi problemi ve li dovevate porre, adesso per le cooperative. Poi andate anche dicendo e lo esaminiamo dopo, quando discuteremo di altri articoli, che al fondo sono accreditati gli interessi e addebitate (sentite!) le eventuali perdite nonché le indennità per l'istruttoria della domanda.

E passi per la indennità relativa all'istruttoria delle domande, ma santo Iddio, che da questo fondo debbano essere assorbite anche le eventuali perdite, significa che già voi pensate che queste cooperative, queste aziende eserciteranno la loro attività economica in perdita. Ma è mai possibile che si possa prevedere una azienda economicamente e socialmente valida, finanziata dall'ente pubblico, con denaro pubblico, è mai possibile che la si possa prevedere in perdita e che queste perdite vengano assorbite addirittura dalla Regione, dai fondi del bilancio regionale? Allora abbiamo ragione noi, il ragionamento nostro non è un ragionamento campato in aria, non è un ragionamento polemico fine a sé stesso, è un ragionamento che tiene conto degli elementi essenziali per l'attività economica per i fini sociali, che questa attività si deve proporre dal momento che non è solo amministrata ma anche finanziata dall'ente pubblico; è un ragionamento che non può essere assolutamente contestato; quindi anche questo provvedimento è di carattere assistenziale, qualunquistico. E' in perdita per affossare ancora di più quelle che sono le possibilità di effettiva rinascita che dovrebbe essere prima morale che economica della

Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

Prestiti agevolati

A carico del fondo di cui al precedente articolo possono essere concessi prestiti agevolati per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l'area occorrente,

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d'ufficio;

c) credito di esercizio.

Le spese per i fini di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purché entro il limite di sei mesi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente perché rimanga agli atti tutta la serie delle osservazioni che intendiamo fare su questo provvedimento; se ci fosse un po' di buona volontà da parte dei consiglieri regionali, tenendo conto delle nostre osservazioni che non sono, lo ripeto per l'ennesima volta, campate in aria, ma si fondano su una logica che non può essere contestata, si potrebbe cercare di migliorare il provvedimento. Tenendo conto di questa necessità di documentazione, comunque, qui nel Consiglio regionale io ho detto, l'ho annunciato prima e lo ripeto: con questi fondi si intende provve-

dere all'acquisto, alla costruzione, al completamento, alla trasformazione all'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l'area occorrenti, all'acquisto di macchinari e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto (per fare io dico del turismo non per fare del lavoro produttivo economicamente valido) per il personale e attrezzature d'ufficio, poi il credito d'esercizio e così via dicendo. Tutto questo comporterà la spesa non di un miliardo e mezzo o di tre miliardi quanti ne sono stati previsti con l'abbinamento dei due disegni di legge, ma comporterà la spesa di decine e decine di miliardi l'anno, salvo poi tutto quello che ne viene per pagare gli interessi passivi per l'acquisizione dei mutui o dei prestiti agevolati o che dir si voglia nel tempo nei confronti dei creditori. Tutto questo aggrava ancora di più, e bisogna tenerne conto, il peso morto, cioè le palle di piombo al piede che impediscono veramente quella piccola aspirazione della popolazione della Sardegna per una ripresa che è sempre più lontana e va sempre più allontanandosi perseguendo questo tipo di logica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, voglio semplicemente dare qualche chiarimento all'onorevole Murru. Queste cooperative sono già tutte finanziate all'interno della legge 40. Con una modifica del regolamento sono state stralciate queste forme di cooperazione che non erano artigiane perché la legge 40 è prevista per gli artigiani. Tra l'altro a miglioramento rispetto alla legge 40, per queste cooperative si prevedono dei mutui per l'acquisizione dei beni, degli strumenti compresa l'area per la costruzione. Si tratta di cooperative che intendono lavorare in tutti i settori del lavoro autonomo, cercando di fare il contrario di quanto lei ha affermato proprio perché la dispersione non esista e il discorso della incentivazione alla

cooperazione viene portato in un settore che occupa dalle tre alle quattromila persone.

Un lavoro autonomo che in regime di fallimenti non grava come lavoro dipendente, su cui gravano i problemi dei cassaintegrati. Questo è il discorso.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Articolo 4. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Art. 4

Massimali per spese di investimento

I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 500 milioni di lire per singole cooperative e di 1.000 milioni di lire per loro consorzi.

I prestiti sono nuovamente concedibili, purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti: l'emendamento numero 1 a firma Carta, Floris, Pigliaru e l'emendamento numero 3 a firma Satta G., Atzori, Pintus. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carta Giorgio - Floris Mario - Pigliaru:

"Dopo l'articolo 4 inserire il seguente art. 4 bis:

Allorquando la cooperativa di produzione e lavoro sia costituita integralmente da soci che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni per il settore industriale, i finanziamenti

ti di cui all'articolo 3, in deroga alla previsione di cui all'articolo 4, possono giungere, ferma restando la condizione delle validità tecnico-economica dell'iniziativa, al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti delle imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo presso i quali svolgevano la propria attività". (1)

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Atzori Villio - Schintu:

"Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo 4 *bis* (Particolare regime per ex cassintegrati):

Onde favorire l'acquisto degli stabilimenti delle imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo da parte di personale già dipendente delle stesse imprese, allorquando la relativa cooperativa di produzione e lavoro sia costituita integralmente da soci che abbiano goduto, sino all'atto della costituzione della cooperativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni per il settore industriale, i finanziamenti di cui all'articolo 3, in deroga alla previsione di cui all'articolo 4, possono giungere, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica dell'iniziativa, al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti di cui sopra". (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Abbiamo visto che molte aziende, allorché falliscono, tentano di essere rilevate da cooperative che si costituiscono fra gli stessi operai. Si passa cioè dal lavoro dipendente al lavoro autonomo. Ora, con questo emendamento, si vuole favorire la formazione di queste cooperative, sempre che sia valida l'intrapresa, portando la concedibilità del mutuo

della copertura dell'85 per cento al 100 per cento. Si vuole mettere in condizioni la cooperativa di poter acquistare, o in regime di concordato o quando vi sia un regime fallimentare, i beni con un mutuo e che possa poi essere portato al 100 per cento, tenendo conto che questi operatori non sarebbero in grado come in una intrapresa normale di una cooperativa di produzione di dare quell'anticipo del 15 per cento (si parla sempre del mutuo), forse direi che è più chiaro come formulazione l'emendamento presentato dal collega Satta.

Vorrei però chiarire un punto e cioè che il requisito che i soci abbiano goduto integralmente della cassa integrazione può portare ad aprire nuovamente tutto al 100 per cento, perché il fatto che godano del trattamento della cassa integrazione sta a significare che nel momento che la cooperativa si forma e che entra in produttività, che acquisisce un bene, i soci decadono automaticamente dalla cassa integrazione. E' come quando un soggetto viene richiamato al lavoro o quando fa una intrapresa.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Per poter essere soci della cooperativa è necessario che non siano dipendenti da terzi. E' questa la condizione iniziale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Onorevole Atzori, il problema è che i soci di una cooperativa o i soggetti posti in cassa integrazione possono costituire una cooperativa, ma decadono automaticamente dalla cassa integrazione.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Non è così. Possono essere indiziati di reato. Ci sono sentenze sotto questo aspetto.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. In ogni caso il problema non si pone perché il fine può essere lasciato anche così, il fine esclusivo è quello di agevolare soggetti dipendenti da imprese fallite

iscritti nelle liste di cassaintegrazione che decidano di fare una cooperativa per rilevare lo stabilimento, e mettersi cioè a lavorare in lavoro autonomo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Ci sono sentenze...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Diventano datori di lavoro di se stessi!

PRESIDENTE. Collegli, potete intervenire successivamente.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Soggetti cassaintegrati che cessano la loro attività nel momento stesso in cui intraprendono il lavoro perché il fatto che formino la cooperativa non costituisce un fatto che li cancella dalla Cassa integrazione automaticamente; l'INPS interviene immediatamente al primo atto e da quel momento decadono dalla cassa integrazione; ma il fatto che tendano a costituirsi in cooperativa non li cancella. In ogni caso, poiché il fine è questo, noi possiamo lasciare questa dizione. Ritiro l'emendamento numero 1. La Giunta accoglie l'emendamento proposto, se questo vuole essere a chiarimento.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 1 si intende ritirato. Piuttosto avrei voluto che prima fosse illustrato anche l'emendamento numero 3. Prego, onorevole Satta.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Grazie, signor Presidente. La ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento numero 3 consiste proprio nelle perplessità, che l'Assessore dimostra di non avere, inerenti allo *status* giuridico dei costituenti la cooperativa di produzione lavoro già in cassa integrazione. La formulazione dell'emendamento, già ritirato (e ne prendo atto) da parte della Giunta, che diceva "costituita integralmente da soci che godono del trattamento di cassa integrazione", è inequivocabile dal punto di vista letterale e signifi-

cherebbe che si acceda a questo trattamento di favore godendo dello *status* di cassaintegrato, il che non è; e io ho alcune perplessità sulla automaticità della decadenza che l'Assessore asserisce verificarsi comunque. Proprio per questo ho cercato, sia pure in una maniera piuttosto affrettata, di dare una formulazione diversa all'emendamento, proprio per non incorrere in un motivo di rinvio quasi certo con la formulazione del già ritirato emendamento numero 1, e anche in eventuali controversie non facili da risolvere cui la legge avrebbe dato luogo, se fosse stato approvato l'emendamento che poi è stato ritirato. Credo, innanzitutto, che avere rovesciato la formulazione dell'emendamento e avere posto all'inizio lo scopo verso il quale l'articolo è rivolto (e cioè quello di favorire l'acquisto degli stabilimenti di imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo) da parte di personale già dipendente, chiarisca esattamente le cose e credo che non possa dare ad altri la possibilità di usufruire di questa norma se non a quelli appunto che abbiano goduto, sino all'atto della costituzione della cooperativa (che è una formula letterale e piana di quello che dovrebbe verificarsi nell'ipotesi che l'Assessore asserisce essere vera della decadenza automatica), del trattamento di cassa integrazione.

Nulla osta che noi lo mettiamo per esteso al fine di non incorrere in eventuali errori. Non credo comunque che altri possano avere accesso a questo trattamento, se non coloro che, già dipendenti di imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo, abbiano goduto del trattamento di cassa integrazione, e che per la costituzione della cooperativa di produzione e lavoro, siano decaduti o comunque abbiano cessato o chiesto di cessare dallo *status* di cassa integrati. Essi formino una cooperativa appunto per procedere all'acquisto, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica dell'iniziativa, degli stabilimenti in cui precedentemente lavoravano.

Credo che, da questo punto di vista, la nostra formulazione, così come del resto

l'Assessore ha riconosciuto, sia più congrua, e non dia adito a eventuali interpretazioni estensive.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 4 e sull'emendamento aggiuntivo n. 3. Ha domandato di parlare l'onorevole Boi. Ne ha facoltà.

BOI (D.C.). Onorevole Presidente, prima che fosse illustrato l'emendamento da parte del collega Satta intendevo intervenire per sottolineare che anche a noi pareva più opportuno precisare meglio la portata dell'emendamento della Giunta, proprio per le note difficoltà di interpretazione tra la figura del dipendente in cassa integrazione e già partecipe, come socio, di una cooperativa da considerare beneficiaria di un eventuale finanziamento. Io non ho che da associarmi a quanto ha sostenuto il collega Satta, precisando che, se il ritiro dell'emendamento da parte della Giunta permane, noi voteremo l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io non sono assolutista, anche perché non ricordo molto bene queste nozioni di ordine giuridico, di diritto commerciale, tutta la parte normativa che regola i requisiti che devono sussistere per la costituzione delle cooperative. Se c'è il funzionario che può soccorrermi gliene sarò grato perché eventualmente farò ammenda di quel che dirò; ma per la costituzione delle cooperative, gli elementi — a mia memoria — principali o essenziali che dir si vogliano, sono: primo, la qualità di socio che deve rispondere a determinati principi previsti dal codice civile e anche dal diritto del lavoro; secondo, non si può avere la cooperativa se i soci non si propongono un fine economico, un fine di attività produttiva con l'apporto delle quote azionarie (perché il capitale deve essere costituito). Nessuna azienda può iniziare la sua attività se non ha un capitale; ciò è previsto, del resto, anche dal codice civile. E allora, fermi restando

questi presupposti, la qualifica di lavoratore dipendente automaticamente si sposta in quella di lavoratore autonomo che in questa configurazione rappresenta un datore di lavoro vero e proprio, con la ripartizione degli utili, e con la ripartizione quindi e l'accollo delle perdite, ferme restando tutte quelle altre previsioni definite in legge e che sono i fondi di riserva, eccetera, eccetera.

Fatta questa precisazione, Assessore, mi sembra assolutamente impossibile che vi possa essere una compatibilità tra la percezione dell'indennità della cassa integrazione guadagni, che è devoluta soltanto ai lavoratori dipendenti, a coloro che, in quel momento, secondo la normativa o determinati accordi, godano della qualifica di lavoratore dipendente e la partecipazione alla cooperativa. L'emendamento numero 4, a prescindere dalla mia posizione nei confronti dei disegni di legge, per me è un emendamento logico, quindi: non devono fruire della cassa integrazione guadagni. A mio modo di vedere, non è nel momento in cui iniziano l'attività economica che devono cessare di godere del trattamento di cassa integrazione, perché l'attività economica, ecco l'altro elemento essenziale, ha un termine iniziale, cioè tra costituzione della cooperativa e inizio della sua attività economica trascorre un certo lasso di tempo. Mi si corregga se sbaglio. Credo che addirittura nel codice civile ciò sia previsto: cioè, dalla data della costituzione all'inizio della sua attività, passeranno quindici giorni, un mese, due mesi, non lo so, ma di questo lasso di tempo vi è da tenere conto, e per quanto riguarda i lavoratori, bisogna stare attenti, perché essi non sono più lavoratori dipendenti ma, diventando soci, hanno una diversa configurazione nell'azienda. Questo volevo dire per quanto riguarda l'articolo 4; per il resto, la nostra posizione è ben conosciuta; io credo di non dover chiedere scusa all'Assessore se ho fatto delle osservazioni abbastanza severe prima per quanto riguarda questi progetti di legge e anche il 317 che si andrà a discutere dopo; ma riteniamo di essere nella logica più onesta, mi si consenta, perché alla luce dei precedenti noi non possiamo condividere ancora questo tipo di provvedimenti che sono

dispersivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA MARIO (D.C.). Signor Presidente, indubbiamente l'emendamento numero 3 potrebbe sembrare fugare delle perplessità o dare maggiori garanzie; intanto io ritengo che dal punto di vista giuridico non ci sia nessuna incompatibilità tra l'essere socio di una cooperativa e, allo stesso tempo, essere lavoratore dipendente, purché la cooperativa non abbia ancora cominciato la propria attività. L'emendamento 3, se dovesse essere approvato, rappresenta...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Mi ritengo offeso; è o non è.

PRESIDENTE. Onorevole Murru lei ha appena terminato di parlare; consenta all'onorevole Carta di svolgere il suo intervento.

CARTA MARIO (D.C.). Credo di non avere minore esperienze della sua in fatto di legislazione di cooperative e di gestione di cooperative; però, dicevo, probabilmente l'emendamento 3 rappresenta una specie di remora a che i lavoratori rischino di abbandonare lo stato di dipendente per diventare soci di una cooperativa che non si sa se potrà andare a buon fine, perché la cooperativa diventerà imprenditore solo nel momento in cui riuscirà a trovare i capitali che sono necessari per l'acquisizione dell'azienda.

La cooperativa è semplicemente una società fra persone; può avere capitali, ma certamente sono molto limitati. Il costituire una cooperativa rappresenta semplicemente un contratto di società che non influisce minimamente sulla qualità di lavoratore dipendente che dovessero avere i suoi soci. Certo, nel momento in cui la cooperativa dovesse entrare in funzione, dovesse veramente iniziare la gestione dell'impresa, allora sì che i lavoratori diventerebbero imprenditori (ma anche nuovamente lavoratori dipendenti, perché giuridicamente i soci delle cooperative di produzione e lavoro sono assimilati

per legge ai lavorati dipendenti; e, quindi, io credo che automaticamente passerebbero ad essere dipendenti della nuova impresa che è un'impresa cooperativa).

Quindi io ritengo che la versione dell'onorevole Giorgio Carta sia compatibile con i fatti giuridici. Però, stiamo attenti — ripeto — perché si può creare una remora nel convincere i lavoratori ad abbandonare una cosa che, per quanto precaria, in quel momento è certa, per affrontare un'altra cosa che realisticamente è molto, ma molto più incerta. Inoltre, questo emendamento, anche se può essere condiviso come linea di principio, indubbiamente presenta anche un altro rischio; tale rischio diventa chiaro quando noi andiamo a vedere le norme finanziarie: noi rischiamo cioè di fare delle leggi che data l'esiguità degli stanziamenti rischiano di perdere ogni validità. Perlomeno, io credo che, se in un anno si dovesse affrontare un intervento di questo tipo con i costi che comporta, non resterebbe una lira per gli altri interventi che credo che siano quelli che, alla fine, hanno mosso i presentatori di questa legge; non resterebbero fondi, cioè per le normali cooperative di produzione e lavoro che erano le destinatarie primarie e dirette di questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io sarò brevissimo nell'esposizione delle mie impressioni sull'emendamento numero 3, aggiuntivo all'articolo 4.

Mi sembra, così, come impressione generale, che oramai la spesa degli enti pubblici sia finalizzata a sé stessa, cioè mi sembra che questa partitocrazia, che questa logica politica che domina tutti i partiti dell'arco costituzionale o dell'arco autonomista che dir si voglia, sia finalizzata direttamente e semplicemente alla spesa del denaro pubblico, anziché mirare alla sua produttività. Riesco a capire anche il perché. Perché i partiti che si basano sulle clientele anziché sulle scelte politiche, vivono della semplice spesa, non della produttività; io direi, anzi, che hanno bisogno delle aziende passive,

che hanno bisogno dei fallimenti, che hanno bisogno delle aziende in crisi per poter controllare sempre meglio e sempre di più gli operai o i produttori o i datori di lavoro.

Io ho anche altri sospetti, illustre Assessore; e cioè ho il sospetto che questo emendamento porti dei nomi e dei cognomi, cioè che lei già da ora sappia a quali aziende in particolare andranno questi fondi. E siccome il panorama economico della Sardegna non è tra i più allegri né fra i più tranquilli, le preoccupazioni non sono poche, anche perché, a parte il discorso di qualche articolo fa che sembra che questi soldi vadano spesi poi alla fin fine per comprare macchine blu ai futuri dirigenti delle cooperative — dico, a parte questo discorso —, mi deve spiegare lei che cosa si intende per garanzia di produttività di un'azienda che già di per sé stessa è fallita; cioè quali garanzie possono fornire aziende che, montate su danaro pubblico, costate allo Stato centinaia di miliardi e andate in fallimento, dal momento che oggi lei viene a dirci: diamo altri soldi solo se queste aziende danno garanzie. L'unica garanzia che hanno dato fino a questo momento è quella di non aver saputo amministrare il danaro pubblico, quella di avere dimostrato di non essere produttive, quella di aver dimostrato di mandare gli operai in cassa integrazione!

Io credo che questa sia l'ultima trovata per sperperare danaro pubblico, per continuare nella politica fallimentare che, da trent'anni ad oggi, ha caratterizzato le scelte della classe politica sarda; quindi, non meravigliatevi se non ci trovate affatto consenzienti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La formulazione e lo spirito che anima questo emendamento è proprio quello di incentrare l'intervento su delle cooperative che si vogliono formare quan-

do si arriva a questi fallimenti o concordati. Ora, perché dico che l'emendamento può restare anche così? Perché, in definitiva, in questo caso la garanzia dell'intervento è data dal momento che si opera nella fase contrattuale del salvamento. Quindi l'incentivazione a fare o non fare la cooperativa è un fatto che può essere attuato negli atti preliminari. Ecco perché dico che può andare bene questo emendamento formulato da Satta perché perlomeno evita sicuramente il fatto dell'estensione ad altri casi. E, d'altro canto, solitamente, una volta che queste aziende falliscono o vanno in amministrazione controllata, si arriva subito a identificare chi vuole fare la cooperativa, e costoro devono avere praticamente già allora la garanzia del finanziamento, perché l'intervento avviene a quel momento lì. Quindi se si va, va avanti, se non si va, non va avanti. Può restare questa formulazione, non troviamo niente in contrario, per cui confermo il ritiro dell'emendamento numero 1 e l'accettazione dell'emendamento numero 3.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, Segretario:

Art. 5

Credito di esercizio

Il credito di esercizio di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 è concesso fino ad un massimo di 200 milioni di lire.

Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario*:

Art. 6

Abbattimento degli interessi sui prestiti

Per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi da istituti di credito o banche a valere su loro fondi, secondo le modalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto nel successivo articolo 7.

L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito o banche interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, *Segretario*:

Art. 7

Tassi di interesse

Il tasso di interesse per i prestiti ed il tasso di mora sono fissati nella misura pari a quella prevista per i mutui agevolati alle aziende artigiane della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento d'attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha doman-

dato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, *Segretario*:

Art. 8

Ammortamento

Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

1) per i prestiti di cui alla lettera a): 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l'ammortamento;

2) per i prestiti di cui alla lettera b): 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l'ammortamento.

Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 è stabilito rispettivamente in 12 e 36 mesi.

E' comunque ammessa l'estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MURA, *Segretario*:

Art. 9

Domande di prestito - Comitato di gestione -
Ricorso

Le domande di prestito dovranno essere presentate agli istituti o alle banche convenzionati corredate dalla documentazione prescritta;

copia della sola domanda è trasmessa, a cura dell'interessato, all'Assessorato competente.

Sulle domande decide un comitato per ciascuno degli istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell'istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione;

b) tre rappresentanti nominati dall'Assessore della cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.

Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso all'Assessore competente per la cooperazione, che decide con proprio decreto in via definitiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MURA, *Segretario*:

Art. 10

Controllo

Il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme prestate, ai fini della presente legge, spetta agli istituti o banche convenzionati.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all'articolo 9.

Per giustificati motivi il Comitato stesso

ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MURA, *Segretario*:

Art. 11

Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del fondo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del proprio bilancio, presso gli istituti di credito o le banche convenzionate un apposito fondo per:

1) il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 9;

2) la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell'85 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MURA, *Segretario*:

Art. 12

Divieto di cumulo

Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui alla precedente legge con analoghe provvidenze, per lo stesso oggetto, previste

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

da altre leggi nazionali o regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MURA, *Segretario*:

Art. 13

Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della cooperazione, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Tale regolamento dovrà in particolare determinare:

a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione, i criteri di priorità per l'istruttoria delle domande di prestito;

b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;

c) gli istituti di credito o le banche cui affidare l'istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.

Qualora lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, unicamente per segnalare, in sede di coordinamento e sempre che i colleghi del Consiglio non abbiano alcunché in contrario, che probabilmente la dizione dell'emendamento che è stato approvato va corretta con l'inserimento di una parola che evidentemente non era stata inserita a tempo debi-

to nel testo e che andrebbe inserita al terzo rigo: "allorquando la cooperativa di produzione e lavoro" io direi che sarebbe più opportuno, per la sicurezza di restringere a già dipendenti dell'impresa inserire la parola "relativa"; cioè: "allorquando la relativa cooperativa di produzione e lavoro sia costituita integralmente da soci ...".

Ciò restringe ovviamente il campo a personale già dipendente dall'impresa di cui si vuole acquistare il patrimonio.

Questo non dà poi adito a possibili interpretazioni diverse.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo con questa richiesta di chiarimento e di coordinamento, metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MURA, *Segretario*:

Art. 14

Abrogazione leggi precedenti

La legge regionale 16 luglio 1952, n. 36, è abrogata; è altresì abrogato il punto c) del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MURA, *Segretario*:

Art. 15

Norma transitoria

Per il primo anno di attuazione della pre-

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

sente legge sono ammesse ad istruttoria tutte le richieste di finanziamento a valere su spese effettuate anche oltre il limite retroattivo di mesi 6, di cui all'articolo 3, purché effettuate dopo il 30 giugno 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MURA, *Segretario*:

Art. 16

Norma finanziaria

Le spese derivanti dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per il 1983 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 10128 - (Nuova istituzione)
Tit. II Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 20 - Fondo per la concessione di prestiti agevolati, a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 e 7 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 10129 - (Nuova istituzione) Tit. II Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 27 - Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi e per il funzionamento del comitato (art. 11 della presente legge)

lire 250.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la complessiva somma di lire 1.250.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di lire 250.000.000 e di lire 1.000.000.000 le riserve previste nelle voci 1) e 9) della tabella B allegata

alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 10128 e 10129 del bilancio della Regione per il 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ladu Salvatore - Oppi - Pintus:

“Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente art. 17:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione”. (2)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

LADU SALVATORE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo successivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: “Modifica all'articolo 7 della L.R. 1 giugno 1979, n. 47, recante: “Ordinamento della formazione professionale in Sardegna”. (334).

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: “Modifica all'

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante: "Ordinamento per la formazione professionale in Sardegna". Relatore l'onorevole Atzeni.

E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Atzeni.

ATZENI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Articolo unico. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dai seguenti:

"Ai componenti delle Commissioni esamiatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennità seguenti:

1) una medaglia fissa di presenza giornaliera pari a lire 40.000 per il Presidente della Commissione e a lire 30.000 per tutti gli altri componenti;

2) un'indennità di trasferta di lire 15.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che i componenti le Commissioni non risiedano abitualmente nel Comune

ove ha luogo la seduta;

3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina "super" vigente alla data della missione.

Le relative spese graveranno sul Fondo di cui all'articolo 28".

PRESIDENTE. All'articolo unico sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, l'emendamento numero 1 a firma Atzeni, Giagu, Spina, Tidu, Tamponi, Castellaccio; e l'emendamento numero 2 a firma Atzeni, Giagu, Spina, Tidu, Tamponi e Castellaccio.

Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Atzeni - Giagu - Spina - Tidu - Tamponi - Castellaccio:

"Articolo unico - Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

'Con decreto dell'Assessore al lavoro ed ai sensi dell'articolo 34 del D.P.G.R. 20 marzo 1980, n. 23, saranno apportate all'interno del bilancio del Fondo per la formazione professionale per l'anno 1983 le necessarie variazioni' ". (1)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Atzeni - Giagu - Spina - Tidu - Tamponi - Castellaccio:

"Articolo unico - Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

'La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione' ". (2)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

ATZENI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per dire che, a parte le riserve sulla sostanza di questo provvedimento di legge e quindi su tutta l'organizzazione per quanto riguarda il corpo insegnante della formazione professionale, noi dichiariamo di astenerci dalla votazione di questo disegno di legge. Perché? Riteniamo eccessiva l'indennità ovvero il compenso per le prestazioni dei foranei dell'attività della formazione professionale. Pensate: solo 75 mila lire al giorno! Scusi, onorevole Assessore, se mi cito, ma io, quando vado nella Commissione centrale di disciplina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto che una volta era il più danaroso d'Italia, ho una indennità di 27 mila lire al giorno fino all'altro giorno, aumentata ora a 32 mila lire al giorno. Poca, d'accordo, ma mi sembra eccessiva questa di 75.000 lire al giorno, oltre gli altri compensi. Ed io non ho nessuna diaria, nessuna indennità per l'attività che presto nel Consiglio di amministrazione di un Istituto che disperde le migliaia di miliardi dei lavoratori in altre cose veramente inutili e compensa chi effettivamente crede di amministrare onestamente il patrimonio del lavoro in modo ben diverso di come lo possono amministrare i signori che sono alla formazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche per questa legge procederemo suc-

cessivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del Testo unificato della proposta di legge: "Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione" (175) e del disegno di legge: "Assistenza familiare e tutela psicoaffettiva dei bambini in stato di ricovero e sottoposti a trattamento diagnostico". (192)

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione del testo unificato della proposta di legge: "Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione" e del disegno di legge: "Assistenza familiare e tutela psicoaffettiva dei bambini in stato di ricovero e sottoposti a trattamento diagnostico". Relatore, l'onorevole Atzeni.

E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Atzeni.

ATZENI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Consiglio, all'esame del Consiglio è il testo unificato della proposta di legge numero 175 e del disegno di legge numero 192: esso è stato approvato all'unanimità dalla Commissione sanità nella seduta del 19 gennaio di quest'anno. Questo fatto potrebbe esimere il relatore dal fare un nuovo discorso sui contenuti dell'iniziativa stessa e indurlo invece a rimettersi alla relazione scritta. Tuttavia, in qualità di promotore e di primo firmatario della proposta di legge, la numero 175, mentre confermo tutto quanto è detto nella relazione scritta, ritengo altresì opportuno precisare in quest'aula il senso della iniziativa che mi spinse a presentare a suo tempo una proposta di legge concernente la tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione.

Tale proposta, che porta la data del 19 marzo 1981, festa di San Giuseppe, patrono della famiglia, ha avuto come motivo ispiratore il significato cristiano che la festività di San Giuseppe rappresenta come richiamo ai valori della paternità e della maternità, valori particolarmente avvertiti dal bambino nei momenti della malattia. Faccio questo non per accampare particolare meriti, ma soltanto per sottolineare che il problema dell'assistenza o della presenza 24

ore su 24 dei genitori o di altri familiari accanto ai bambini ricoverati o che devono essere sottoposti a visite mediche specialistiche non è un problema nuovo, ma è un problema che si pone ormai da molti anni e che negli ultimi tempi ha raggiunto un livello di maturazione tale da renderlo realizzabile con apposite disposizioni di legge. D'altronde, il fatto che, alla proposta di legge a firma mia e di numerosi colleghi del gruppo della Democrazia Cristiana, si sia accompagnato, dopo alcuni mesi, il disegno di legge della Giunta, è la conferma di come il problema sia avvertito ormai ai livelli più responsabili e passi attraverso le diverse formazioni politiche.

Parlarne oggi in quest'aula serve ad evidenziare come si sia voluto dare una risposta attuale e moderna, in linea con i principi della riforma sanitaria ad un delicato e importante problema sociale largamente sentito dai genitori e che ha notevole influenza nello sviluppo psicofisico del bambino. Nel periodico specializzato "Il giornale della salute", qualche tempo fa, è stato pubblicato un servizio che recava il seguente titolo: "Ora è legge: il bambino in ospedale avrà accanto i genitori". L'articolo in questione dopo aver evidenziato che già da tempo diverse Regioni italiane e diversi Paesi europei avevano approvato apposite leggi sul problema, riportava una dichiarazione di un primario di pediatria, il quale dopo aver premesso che nel proprio reparto di pediatria-lattanti era del tutto normale sentire urlare senza tregua notte e giorno, aggiungeva che, per un certo periodo, nello stesso reparto regnò un silenzio quasi perfetto. Quale il motivo del cambiamento? Per via — tra virgolette — di uno sciopero delle infermiere, le madri si erano trasferite in ospedale e accudivano esse stesse i loro bambini che, pur restando nei loro lettini, erano talmente tranquillizzati dalla presenza delle rispettive madri, che non piangevano più.

L'episodio riferito è evidentemente sintomatico ed è certamente strano che quasi per caso e solo grazie ad uno sciopero si sia potuto constatare quanto la presenza di un viso caro e familiare possa incidere sulla serenità e sul be-

nessere del bambino ricoverato in ospedale. Il problema della ospedalizzazione del bambino è stato in questi ultimi anni oggetto di attenti studi da parte di pediatri e psicologi che hanno dimostrato l'utilità, anzi l'indispensabilità, di limitare per quanto possibile il trauma del distacco del bambino dall'ambiente familiare attraverso una serie di accorgimenti che diano al piccolo malato ricoverato in ospedale la sensazione di vivere in un ambiente amico e confortevole. A tale scopo è stato constatato che anche la ristrutturazione e l'arredamento dei locali e le stesse divise dei medici e collaboratori parasanitari devono essere studiate in modo tale da creare un ambiente che al bambino appaia più di svago che di sofferenza. In questo contesto si comprende come la presenza della mamma o di altra persona cara per l'intera giornata possa determinare le condizioni ottimali per una più efficace e rapida cura dell'ammalato. Si può perciò dire che l'esigenza di un nuovo modo di vivere l'esperienza ospedaliera e la riconosciuta indispensabilità di mantenere, anche durante la degenza, il naturale rapporto madre-bambino hanno fatto emergere la necessità di riconoscere ai piccoli malati alcuni fondamentali diritti che trovano la loro massima ragione nel principio costituzionale della tutela della salute del cittadino. Credo tuttavia che al di là di ogni e qualsiasi norma di legge che garantisca ambiente e condizioni migliori per i piccoli — problema forse più delicato — il nodo più importante di questa problematica sono gli operatori ospedalieri.

Per contribuire a rendere possibile questo nuovo modo di vivere l'esperienza ospedaliera, è indispensabile l'apporto di tutto il personale degli ospedali, medico, paramedico, sociale e amministrativo.

Adesso forse la nuova realtà ospedaliera che questa iniziativa legislativa vuole contribuire a promuovere richiederà di cambiare abitudini e in qualche altro caso mentalità. Certamente procurerà nuovo lavoro, ma questo nuovo impegno non sarà certamente rifiutato da chi ha già operato la scelta di fondo di porre il proprio sforzo professionale al servizio dell'uomo. Più in particolare si dovrà arrivare a una collabora-

zione tra genitori e personale sanitario in generale; collaborazione che, basata sul rispetto dei reciproci diritti e doveri, garantisca migliori risultati terapeutici.

Il professor Federico Bergonzi, primario pediatra dell'ospedale di Treviglio, che da 12 anni ha sperimentato positivamente senza l'obbligo di alcuna legge la presenza dei genitori accanto ai figli piccoli ammalati, diceva: "Il genitore è un utile supporto al nostro lavoro, e proprio per questo noi lo inseriamo subito nel piano di cura facendolo costantemente partecipe di tutto quanto facciamo, con un colloquio continuo che consente uno scambio di informazioni essenziali per loro e per noi, in quanto ciò ci permette di capire il piccolo malato, di diagnosticare più accuratamente i suoi disturbi e di stabilire, inoltre, se in essi ci sia una componente psicosomatica relativa alla personalità dei genitori, o al clima ambientale in cui vivono. E, infine, di approntare il piano di cure più idoneo, tutte cose in cui un genitore o chi per esso, purché conosca bene il bambino, è elemento insostituibile e fondamentale e che si traducono in un miglior effetto terapeutico, determinando degenze più brevi e conseguenti risparmi economici e che mettono i genitori in condizioni di apprendere principi di educazione sanitaria e norme igieniche".

Signor Presidente, colleghi del Consiglio, venendo ad alcuni aspetti particolari del testo in discussione è innanzitutto necessario dire che esso tende a colmare il vuoto legislativo esistente sull'argomento in Sardegna, e serve inoltre ad omogeneizzare l'assistenza dei bambini in tutti gli ospedali dell'Isola. E' doveroso e giusto però sottolineare che anche a Cagliari nella divisione di pediatria di cui è primario il professor Silvetti, la presenza dei genitori accanto ai bambini ricoverati è accettata ormai da anni. La stessa ha potuto inoltre avere più compiuta applicazione dal trasferimento dello stesso reparto di pediatria dal "SS. Trinità" al nuovo ospedale. Passando ora ad una breve illustrazione dei singoli articoli del disegno di legge, vi è da segnalare che obiettivo fondamentale dell'articolo 1 (che poi rappresenta la finalità dell'intero provvedimento) è quello di assicurare

la presenza dei familiari accanto al bambino ricoverato in tutti i reparti e non esclusivamente in quelli pediatrici, sia dei presidi sanitari pubblici che di quelli privati convenzionati. E, appunto per il conseguimento di tale obiettivo, gli articoli successivi dettano disposizioni precise in ordine all'adeguamento delle strutture degli organici, nonché in ordine alle stesse modalità secondo le quali l'assistenza familiare può e deve realizzarsi. Infatti l'articolo 2 prevede la possibilità per un genitore o per un suo sostituto, quando si tratta di un bambino di età inferiore ai 10 anni, di accedere e permanere nel reparto di ricovero per l'intero arco delle ventiquattro ore stabilendo altresì che per rendere agevole tale permanenza, soprattutto nelle ore notturne, possono essere posti in essere opportuni idonei provvedimenti anche a carattere temporaneo. Tuttavia, poiché al di là dei provvedimenti contingenti si tratta di realizzare nel medio periodo strutture idonee a consentire la presenza continuativa dei familiari, l'articolo 3 prevede che qualsiasi progetto, sia di costruzione che di ampliamento e ristrutturazione dei reparti pediatrici, debba contenere indicazioni precise per far sì che sia riservato ai genitori nelle stanze di degenza dei reparti di pediatria un numero di letti pari al 70 per cento dei letti pediatrici totali, e che sia altresì prevista la destinazione di spazi appositi per sale da gioco o sale di studio; in tale modo, oltre ad assicurare l'assistenza ai minori, si permette di rendere l'ambiente ospedaliero adatto ad accoglierli e a venire incontro anche alle esigenze dei genitori. Lo stesso articolo 3 prevede che anche i progetti riguardanti i reparti ostetrici debbano tener conto della necessità di assicurare al neonato, fin dai primi momenti di vita, la permanenza accanto alla madre. Tale disposizione merita di essere sottolineata, in quanto rappresenta una affermazione dell'importanza dell'assistenza neonatologica finora purtroppo trascurata sia per carenza di locali, sia per resistenze mentali.

Riguardo poi al personale specializzato, di cui si occupa l'articolo 4, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare, in considerazione delle attuali disposizioni sul blocco degli

organici delle Unità sanitarie locali, che i posti da riservare al personale destinato all'assistenza per lo svolgimento dell'attività ludica ed educativa (assistenti sociali, educatrici, eccetera) potranno essere individuati esclusivamente mediante la trasformazione di posti vacanti già esistenti in organico.

Questo personale, oltre ai normali compiti di istituto, dovrà svolgere una mansione molto delicata: quella di facilitare al bambino e al genitore l'inserimento nell'ambiente ospedaliero per una loro più proficua collaborazione con gli stessi operatori sanitari. In ordine a questo rapporto tra sanitari, curanti e familiari, l'articolo 5 sancisce l'obbligo da parte dei primi della consapevolezza, della completezza dell'informazione oltre che sul decorso della malattia anche sui trattamenti cui viene sottoposto il bambino, nonché sulle norme igienico-sanitarie che debbono essere seguite nel singolo caso. Prevede inoltre che al familiare venga consentito di assistere alle visite mediche, alle medicazioni, ai prelievi ed anche, in base ad una modifica dei testi dei proponenti, introdotta dalla Commissione, agli esami strumentali. Si tratterà naturalmente, in un rapporto di fattiva collaborazione con gli operatori sanitari, di verificare caso per caso l'opportunità ed eventualmente le modalità della presenza del familiare, quando la complessità o la delicatezza dei particolari trattamenti lo consigli.

Il provvedimento affronta altresì, all'articolo 6, il problema dell'ingresso dei minori nelle strutture ospedaliere. In effetti l'argomento esula dall'oggetto specifico trattato dal progetto di legge; tuttavia, poiché si manifesta necessario ed urgente trovare un rimedio al divieto di ingresso dei minori praticato da numerosi presidi ospedalieri, che impedisce ai bambini di visitare i propri genitori costretti talvolta anche a lunghi periodi di degenza, si è ritenuto opportuno inserire una disposizione *ad hoc* in questo provvedimento. La Commissione ha peraltro giudicato necessario precisare che qualora si tratti di un minore di 12 anni, questo debba venire accompagnato da un adulto, il quale si assume la relativa responsabilità.

Una disposizione di salvaguardia è con-

tenuta all'articolo 7, dove viene stabilito che la facoltà per il genitore di permanere accanto al bambino per l'intera giornata e durante tutti i trattamenti medici cui lo stesso viene sottoposto, può essere limitata unicamente per comprovati motivi igienico-sanitari ed esclusivamente da parte del direttore sanitario, a meno che non si tratti di un caso di emergenza in cui tale possibilità è consentita anche al responsabile del reparto.

Infine, l'articolo 8 stabilisce che la copertura finanziaria viene assicurata tramite la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, per il finanziamento della spesa in conto capitale. Resta inteso che, qualora tale disponibilità si dimostrasse insufficiente per le esigenze che dovessero manifestarsi, in considerazione dell'importanza che riveste un sollecito adeguamento delle strutture ospedaliere agli obiettivi del presente progetto di legge, soprattutto per rendere possibile l'omogeneizzazione delle condizioni di trattamento nei diversi presidi della Sardegna, potrà provvedersi mediante una apposita legge regionale che disponga i necessari ulteriori finanziamenti.

Concludendo questo mio intervento, credo di poter tranquillamente sostenere che il provvedimento in esame, pur non presentando problemi di carattere giuridico e politico di particolare complessità, è tuttavia un provvedimento di notevole rilevanza. I suoi risvolti sociali ed umani, infatti, sono particolarmente significativi e saranno certamente compresi ed apprezzati soprattutto da chi abbia vissuto l'esperienza di doversi limitare a chiedere notizie di un proprio bambino al personale di una qualche clinica pediatrica, senza avere la possibilità di stare invece vicino alla propria creatura sofferente, così come l'affetto e l'amore paterno e materno vorrebbero.

Ritengo che il provvedimento, proprio per la sua importanza sociale, meriti l'approvazione unanime del Consiglio così come l'ha già ottenuta dalla Commissione sanità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità*. Dopo l'ampia relazione del collega Atzeni, che ha con molto dettaglio e con molta precisione illustrato i fondamenti profondamente umani e cristiani della legge, e dopo l'illustrazione di quelle che sono le finalità evidentemente terapeutiche e psico-affettive, utili soprattutto non solo nel momento del ricovero del bambino, ma anche per la successiva domiciliare eventuale degenza del fanciullo stesso, io credo che la Giunta non possa che condividere pienamente l'illustrazione dell'articolato che è avvenuta poc'anzi da parte del collega Atzeni.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per dire che noi, per coerenza, votiamo a favore di questo provvedimento di legge, però, così come la mia parte politica ha fatto in Commissione, con un richiamo e un avvertimento per quanto riguarda l'applicazione della legge in sé stessa, ovvero, entrando nel merito di questa legge, perché mi pare che essa sia un po' contraddittoria, almeno nella sua terminologia.

Se è vero che si è arrivati al punto di dover integrare l'assistenza con fini addirittura terapeutici, come dice il relatore, del bambino ricoverato in pediatria, è altrettanto vero che la carenza del corpo medico, paramedico e di quello addetto all'assistenza vera e propria, sotto i diversi aspetti dell'ammalato e in modo specifico del bambino, è innegabile; non mi spiego infatti perché nei tempi modernissimi, con le strutture che si hanno ed il progresso che si è fatto in questo campo dalla scienza medica, vi sia la necessità di fare assistere i bambini dai propri familiari.

Altra osservazione che mi pare logica che noi facciamo è questa: ma se questa necessità da una parte è condivisa — mi riferisco al corpo medico — da un'altra parte del personale ospedaliero può non essere condivisa perché vi è non solo il problema del rapporto di fiducia

tra il curante e l'assistito, ma anche quello dell'intralcio che si pone per l'assistenza in sé stessa.

E perché faccio questa osservazione, onorevole Presidente, e mi avvio rapidamente alla conclusione? Perché, purtroppo, meglio di me nessuno ha potuto constatare la validità delle mie osservazioni a riguardo delle carenze negli ospedali. Vi sono delle mie interpellanze e vi sono delle mie purtroppo veritiere osservazioni. Se questo è stato previsto, collega Atzeni, per i bambini, figuriamoci come dovrebbe essere previsto per l'assistenza agli ammalati in qualsiasi reparto di ospedale di qualsiasi ordine, soprattutto nel nuovo ospedale di San Michele di Cagliari che vanta il primato in fatto di attrezzature e di assistenza per i vecchi, per gli ammalati che non possono provvedere da soli neanche per le minime cose, anche sotto il profilo igienico. Si nega la permanenza di qualche ora dei familiari, in questi reparti! Chi vi sta parlando, dopo un paio di giorni, prepotentemente ha dovuto ritirare un proprio familiare, mi riferisco a mia madre, per la vergognosa assistenza che esisteva in questo ospedale, portando quindi l'ammalato in altri posti dove, per fortuna, grazie all'assistenza è tornata alla propria abitazione. Ma all'onorevole Atzeni io vorrei fare un altro rilievo. Egli ha parlato di aspetti sanitari e di aspetti assistenziali in questo momento, nel 1983, ma non ha fatto un po' di memoria. Se vi è una decadenza tale sotto ogni aspetto, quindi anche sotto questo aspetto assistenziale, non lo si deve grazie a quella mai troppo deprecata e deprecabile fallita riforma sanitaria che solo l'incoscienza dell'onorevole Cossiga poteva portare nel piano pratico italiano? E allora, quando si vanno a cercare le sovvenzioni o attraverso il Piano regionale sanitario, il Piano di finanziamento sanitario regionale o nazionale, o attraverso delle leggi *ad hoc*, non ci si rende conto che si sta adoperando un pizzico di demagogia che ha ben altre finalità e non quella fine a sé stessa dell'assistenza terapeutica negli ospedali? Io solo queste osservazioni volevo fare, Presidente, pur confermando il nostro sì, come abbiamo fatto in Commissione per questo disegno di legge, con tutte le riserve che io ho esposto in quest'aula.

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Semplicemente per pubblicamente dichiarare il mio assenso a questa legge nel suo insieme perché sono memore di un'esperienza allucinante vissuta in un ospedale sardo dove, or sono 15 anni, venne ricoverato il mio bambino. Io, perché vecchio cacciatore, ho avuto l'opportunità, signor Presidente, di visitare in Sardegna e nella Penisola un certo numero di canili. Non è un'iperbole la mia se affermo che i cuccioli dei canili da me visitati erano trattati di gran lunga in maniera migliore di quanto non lo fossero i bimbeti di pochi mesi nelle cliniche nelle quali queste creaturine si andavano avvolgendo nello sterco, senza mangiare, con le bottigliette della pappa che venivano fuori dalla bocca e lasciavano andare il liquido nei lettini, con tutta la pelle piagata dalla lunga degenza e dall'abbandono in mezzo all'urina. Allora a me accadde questa esperienza, ne ho sofferto e ancora la ricordo con estremo disagio e dispiacere. E oggi con grande soddisfazione ho l'onore di votare a favore di questa provvida legge che restituisce ai genitori, ai familiari, il più accurato e attento controllo dei bambini spesso lasciati in balia di personale forse non adeguatamente provveduto, forse non adeguatamente preparato, per ragioni specifiche professionali ma qualche volta anche per mancanza di doti umane che siano in grado di farli avvicinare all'anima e ai bisogni e alle sofferenze di creaturine assolutamente indifese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna Emanuele. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò telegrafico anche perché condivido le considerazioni che hanno fatto finora i colleghi e in particolare il relatore onorevole Atzeni. Non a caso questa legge oggi all'esame del Consiglio è nata da un'iniziativa che ha trovato in Commissione il consenso di tutte le forze politiche rappresentate in questo Consiglio. E' nata da una proposta della D.C. e da un disegno di legge del sottoscritto quando aveva la responsabilità dell'

Assessorato dell'igiene e sanità nella Giunta precedente. Questa legge è già largamente operante, peraltro, nel comportamento pratico dei medici e del personale addetto all'assistenza dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali sardi; è già largamente e diffusamente operante da diversi anni, tuttavia ci sono delle resistenze che sono state anche poc'anzi richiamate e denunciate da un rappresentante di questa assemblea sulla base di una esperienza personale. Ci sono delle isole di resistenza che la legge contribuirà a piegare senza creare tensioni e difficoltà nei rapporti tra operatori sanitari e genitori e familiari dei bambini ricoverati per qualsiasi affezione nei nostri ospedali. E' vero, onorevole Isoni, che le regole degli ospedali e delle strutture sanitarie in Sardegna e in Italia sono state spesso costruite e tali continuano ad essere più a misura degli operatori che non degli ammalati: il bambino che viene svegliato alle quattro del mattino per controllare la sua temperatura, che viene tormentato con trattamenti diagnostici e terapeutici di cui non è in grado di rendersi conto nelle ore più impensate della giornata, e comunque in una situazione di terribile difficoltà dal punto di vista psicologico. Non sono lontani i tempi in cui in alcuni ospedali pediatrici della nostra regione, era possibile visitare un bambino ricoverato per una malattia che comportava lunghissime degenze, per esempio la malattia tubercolare, solo una volta ogni 15 giorni. Non sono lontani quei tempi. Per fortuna si sono superati con l'impegno, con la buona volontà, con la sensibilità anche degli operatori, oltre alla pressione positiva della pubblica opinione. Però ci sono delle isole di resistenza, come dicevo prima. Questa legge regionale, che si aggiunge a una lunga serie di leggi regionali approvate anche nelle altre Regioni italiane, che sono state sollecitate da un positivo e ampio movimento culturale nel nostro Paese, dovrebbe finalmente colmare queste residue lacune. Spesso il ricovero ha determinato un danno psicologico superiore ai danni organici che noi medici cerchiamo di risolvere col ricovero in ospedale e attraverso le terapie moderne. Si tratta di riprodurre in ospedale

un ambiente che sia il più possibile simile e sovrapponibile a quello normale della vita e della famiglia del bambino. Un equilibrato rapporto emotivo tra i genitori e in particolare tra la madre e il bambino è condizione indispensabile per prevenire quelle alterazioni relazionali molto gravi che sono spesso causate dal ricovero traumatico prolungato in ospedale. Credo che queste isole di resistenza, come preferisco chiamarle, che non si vogliono ancora aprire a questa medicina più civile e più umana, saranno individuate, saranno piegate, anche se ogni tanto ce lo ricorda in termini che non possiamo accettare, l'onorevole Murru, che poi addebita tutti i mali e tutte le difficoltà all'avvento del servizio sanitario nazionale. Dicevo che queste isole che non si vogliono aprire a questa medicina più umana saranno individuate e saranno piegate anche grazie a questa legge che consentirà di risparmiare sofferenze, ma anche lunghe degenze e quindi consentirà, alla lunga, di risparmiare anche in termini finanziari.

Credo che sia un fatto altamente positivo che attorno a questa legge, che arriva finalmente all'esame e all'approvazione del Consiglio, ci sia un consenso così ampio all'interno di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MURA, *Segretario*:

TITOLO:

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

I presidi sanitari pubblici e quelli privati convenzionati della Regione sono tenuti a garantire, attraverso idonee modalità organizzative e nell'attuazione dei diversi trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie del bambino assistito, al fine di concorrere al mantenimento del suo equilibrio psichico e di prevenire l'insorgere di alterazioni psico-affettive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Per il bambino di età inferiore ai 10 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati, uno dei genitori, o un loro sostituto, ha la facoltà di accedere a permanere nel reparto di ricovero per l'intero arco delle 24 ore.

Al fine di agevolare questa permanenza, in particolare per quanto riguarda l'assistenza familiare nelle ore notturne, deve essere adottato ogni possibile provvedimento anche a carattere provvisorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i progetti di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e le proposte di riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici e ostetrici, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria, devono contenere indicazioni per consentire la permanenza del neonato accanto alla propria madre, per disporre, per ogni stanza di degenza delle divisioni o sezioni di pediatria, di un numero di letti da destinare al genitore, o suo sostituto, tale da raggiungere un indice pari al 70 per cento dei letti pediatrici totali e per riservare spazi adeguati a sale gioco e a sale di studio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario*:

Art. 4

Le Unità sanitarie locali, e per esse il Comitato di gestione, sono tenute a prevedere, mediante trasformazione di posti vacanti già esistenti in organico, posti da riservare a personale adeguato (assistenti all'infanzia, assistenti sociali, educatrici) per lo svolgimento dell'attività ludica ed educativa.

Detto personale avrà fra l'altro il compito di facilitare l'adattamento ed il comportamento nell'ambiente ospedaliero del bambino e del genitore, o del sostituto, affinché questi ultimi non ostacolino il lavoro di reparto e anzi collaborino per ottenere i migliori risultati terapeutici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha doman-

dato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario*:

Art. 5

I sanitari curanti, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino stesso, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.

Dovranno inoltre far sì che i genitori vengano portati a conoscenza delle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi in reparto, nell'ambiente familiare, o che riguardino il caso clinico.

Uno dei genitori, o un loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche, anche ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le medicazioni, durante gli esami strumentali e ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra questi ed i sanitari verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli stabilimenti ospedalieri e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario*:

Art. 6

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati convenzionati.

Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, *Segretario*:

Art. 7

Disposizioni limitative delle facoltà previste agli articoli 2 e 6 della presente legge possono essere emanate dai direttori sanitari dei presidi sanitari pubblico o privati convenzionati o, in caso di emergenza, dal personale medico responsabile del reparto, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari riguardanti particolari reparti o zone di essi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, *Segretario*:

Art. 8

All'onere derivante dalla realizzazione pres-

so strutture pubbliche degli interventi di ristrutturazione delle divisioni e sezioni di pediatria o di ostetricia, compresa l'acquisizione dei relativi arredi, indicati al precedente articolo 3, si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti alla Regione Sarda a valere sulla quota del fondo sanitario nazionale, assegnata per il finanziamento della spesa in conto capitale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MURA, *Segretario*:

Art. 9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, e limitatamente agli stabilimenti ospedalieri pubblici, per gli interventi volti all'acquisizione di arredi e di attrezzature, per un primo adeguamento delle dotazioni mobiliari esistenti, si fa fronte anche mediante utilizzazione delle disponibilità assegnate nel competente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in attuazione del disposto contenuto nell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, come richiamato dall'articolo 48 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e dall'articolo 43 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Procederemo successivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: "Provvidenze a favore dei talassemici". (256)

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge concernente: "Provvidenze a favore dei talassemici". Relatore, l'onorevole Emanuele Sanna.

E' aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Are. Ne ha facoltà.

ARE (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, due parole per manifestare l'assenso del gruppo di cui faccio parte a questo disegno di legge e per svolgere alcune considerazioni, peraltro già contenute nella relazione sia della Giunta sia del relatore al Consiglio. Questo disegno di legge rappresenta un ulteriore passo verso il completamento di quegli interventi a favore delle categorie che sono colpite da particolari malattie sociali. Malattie sociali che, oltre a creare un problema di ridotta capacità di lavoro e quindi di ridotta produzione di reddito per coloro che ne sono affetti, comportano per la stessa sopravvivenza degli assistiti l'esborso di somme notevoli per potersi curare, per provvedere a quelle cure che sono necessarie e indispensabili dato il carattere non regressivo delle malattie per la stessa sopravvivenza.

La Regione, nel promuovere quest'atto legislativo, ha continuato a camminare lungo una strada che aveva intrapreso già in passato, a favore di questo tipo di malattie sociali, ed è facile ricordare gli interventi a favore dei colpiti dal morbo di Hansen e a favore dei nefropatici.

Questa legge si muove lungo la stessa direttrice; è una legge chiaramente di natura assistenziale per il tipo di provvedimenti che comporta, ma è una legge di assistenza non fine a sé stessa. E' una legge di assistenza che invece è finalizzata allo svolgimento di quelle pratiche terapeutiche che sono necessarie per la sopravvivenza degli ammalati. Mi spiego meglio: questa assistenza viene data per consentire ed invogliare gli affetti da queste malattie a servirsi dei servizi terapeutici che sono stati apprestati nel territorio per rendere loro queste cure più facil-

mente garantite e assicurate.

L'altro aspetto di questo disegno di legge è che si muove nel solco di quello che dovrebbe essere l'intervento della Regione in materia assistenziale. Cioè si svolge attraverso l'erogazione delle provvidenze per mezzo degli enti locali, i quali non si troveranno in questa mansione oberati di eccessivi oneri, essendo gli ammalati sparsi un po' in tutto il territorio della Sardegna, e quindi non riguardando l'erogazione di questa assistenza una massa enorme di provvedimenti, ma bensì una massa limitata di provvedimenti. Riguarda, all'incirca, due mila assistiti.

Altro aspetto che intendevo segnalare è che, mentre questo disegno di legge era nato esclusivamente per l'assistenza per i talassemici, è stato integrato nel corso dell'iter istruttorio con provvedimenti che riguardano anche gli emofilici e gli emolinfopatici. Questo in seguito a un intervento dell'Assessorato della sanità che ha proposto emendamenti aggiuntivi e anche ad una richiesta che è intervenuta direttamente in Commissione attraverso le associazioni rappresentative di questi enti. Gli interventi previsti sono di due tipi: uno è un intervento che riguarda un sussidio mensile ed è commisurato alla situazione economica non del soggetto assistito, ma dell'intero nucleo familiare; e l'altro è un rimborso di spese di viaggio e spese di soggiorno. Entrambi i due provvedimenti che sono stati fissati in cifre precise dalla legge, sono però modificabili non attraverso l'emanazione di nuove leggi ma qualora i costi aumentassero e le cifre ora previste si dimostrassero insufficienti, attraverso atti molto più rapidi, molto più celeri quali sono i provvedimenti emessi dall'Assessore previa approvazione della Giunta e previo parere favorevole della Commissione competente.

Queste, in breve, le linee fondamentali del disegno di legge che noi stiamo per varare. Un disegno di legge che va incontro alle aspettative delle categorie interessate e che si colloca certamente in un quadro avanzato di assistenza a categorie particolarmente bisognose e che trova la sua finalizzazione non in una assistenza pura e semplice fine a sé stessa, ma nell'esigenza di rendere accettabili a queste ca-

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

tegorie anche gli interventi terapeutici che sono stati proposti. Il gruppo di cui faccio parte ha aderito fin dall'inizio a questa proposta di legge e in questa votazione in aula assicura la sua partecipazione e il suo consenso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna Emanuele, relatore.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, io non intendo illustrare il testo del disegno di legge, che dice chiaramente il contenuto e le finalità del provvedimento legislativo all'esame del Consiglio regionale, contenuto e finalità che sono state peraltro richiamate sia pure molto sinteticamente poc'anzi dal Presidente della Commissione, onorevole Are. L'obiettivo fondamentale di questa legge, è quella di attenuare le difficoltà economiche ma anche esistenziali dei soggetti affetti da talassemia *maior*, da emofilia, da leucemia e da emolinfopatie maligne, residenti nella nostra regione. Si tratta, come i colleghi sanno, di malattie gravi a prognosi spesso infausta, ad andamento cronico, che comportano terapie e trattamenti sanitari ricorrenti che durano praticamente quanto l'esistenza di questi pazienti. Questi trattamenti, queste terapie comportano dei problemi anche dal punto di vista economico difficilmente affrontabili dai singoli pazienti e dalle loro famiglie.

Con questa legge, analogamente a quanto abbiamo fatto per altre categorie di malati cronici come gli emodializzati, la comunità, l'intera comunità regionale si fa carico delle sofferenze e delle difficoltà e dei problemi dei malati e dei loro familiari.

Io voglio cogliere però questa occasione, onorevoli colleghi, per richiamare brevemente, anche se il clima dell'Aula e del Consiglio è abbastanza dimesso (questo è un clima peraltro non infrequente in questa Assemblea) per richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi sul problema fondamentale che è quello dei talassemici. La talassemia continua ad essere

il più grosso problema sanitario della nostra regione e la condizione genetica di portatore sano di tratto talassemico riguarda, è bene che non ce ne dimentichiamo, circa 1/5 dell'intera popolazione isolana. Forse anche qui dentro, all'interno di quest'Aula ci sono diversi portatori sani e inconsapevoli del seme di questa malattia. Il rischio di procreare un figlio affetto da anemia mediterranea incombe quindi su 300 mila sardi circa e incombe su ogni 70 coppie in età feconda nella nostra regione.

A me sembra che di questo rischio, di questa condizione genetica ci sia tuttora poca consapevolezza nella pubblica opinione e ci sia ancora scarsa consapevolezza e poca attenzione anche da parte degli amministratori della salute e degli stessi operatori della sanità. Io ho detto pubblicamente in altre occasione che mi sono laureato in medicina e chirurgia dopo aver sentito vagamente parlare di una malattia chiamata anemia mediterranea all'Università, che mi sono sposato e ho procreato, ho fatto alcuni figli senza sottopormi, da medico, al test ematologico per accertare la mia eventuale condizione di portatore. Ho confessato pubblicamente in passato questa mia lacuna e questa mia ignoranza del problema, ma credo che questa lacuna abbia riguardato e continui a riguardare gran parte dei medici e degli stessi operatori sanitari della nostra isola, nonostante questa insidia incomba con la gravità e le dimensioni che richiamavo prima su tutta la nostra comunità regionale. Oggi, anche per merito della sensibilità e della passione di alcuni operatori sanitari e di alcuni studiosi che hanno orientato la loro azione e le loro ricerche e anche la loro professione quotidiana verso i problemi, non solo dell'assistenza ai malati talassemici ma anche verso i problemi dell'informazione e dell'educazione sanitaria di questo problema, delle sue dimensioni, della necessità di affrontarlo attraverso lo strumento vincente della prevenzione c'è maggiore consapevolezza nella nostra Isola ma mi sembra che siamo, onorevole Asara, purtroppo ancora molto lontani da una consapevolezza di massa che ci consenta di vincere definitivamente questa piaga. La talassemia non sarà vinta dai medici e dalla medi-

cina, sarà sconfitta dalla civiltà e dalla prevenzione e purtroppo ancora troppi sardi nascono, crescono e mettono al mondo dei figli senza sapere che nei loro globuli rossi c'è il seme di questa terribile malattia. Quindi c'è un problema prioritario di informazione di educazione sanitaria e di prevenzione che la Regione che ha questo compito fondamentale anche in materia di tutela della salute deve affrontare con maggior convinzione, e maggior determinazione di quanto non si sia fatto finora.

Non illudiamoci, onorevole Assessore, che i problemi dei talassemici si siano risolti con l'apertura, finalmente, dell'ospedale microcitamico; non illudiamoci neanche che si siano risolti con il potenziamento ed il decentramento positivo di alcuni servizi di assistenza in tutto il territorio della nostra regione. La strada vincente per debellare questa autentica piaga sociale per la nostra comunità regionale è quella dell'informazione e dell'educazione sanitaria. C'è nella bozza di piano sanitario regionale un programma organico e lungimirante, onorevole Assessore, che attende di diventare uno strumento operativo per tutti quelli che operano nel settore della tutela della salute della nostra Regione. Però c'è anche un problema dell'assistenza ai 1500 talassemici vivi e qui bisogna vincere la logica della rassegnazione e della morte che ha finora dominato in questo settore, perché spesso il talassemico è stato considerato, non solo dai familiari, ma anche dalla comunità e spesso purtroppo anche dai medici, come un paziente comunque condannato a morire in giovane età; e quindi anche gli sforzi per assisterlo e farlo vivere in condizioni di normalità sono stati considerati, tutto sommato, degli sforzi inutili e velleitari.

Bisogna vincere questa logica della rassegnazione e della morte; i talassemici possono essere curati, possono crescere e vivere in condizioni di quasi normalità, e non illudiamoci che questi problemi si risolveranno con l'approvazione di questa legge. Si tratta di un problema umano, sociale e politico che tutte le forze sensibili e progressiste della nostra comunità regionale devono affrontare a portare avanti togliendo dalla solitudine e dalla disperazione

i 1500 soggetti sardi affetti da anemia mediterranea e le loro famiglie. Credo che con l'approvazione di questa leggina stiamo dando un contributo concreto in questa direzione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità*. Dopo l'illustrazione che del disegno di legge hanno fatto il collega Sanna e il collega Are, io credo di dover dire che la Giunta non può che essere totalmente d'accordo nel condiderne il contenuto. Questo disegno di legge aveva visto la luce il 1° aprile 1982 ad opera della Giunta laica e di sinistra, e prevedeva appunto interventi a favore di coloro i quali fossero affetti dall'anemia mediterranea, ed è stato successivamente integrato dall'ulteriore disegno di legge dell'attuale Giunta regionale che chiedeva e prevedeva di estendere anche agli emofilici e ad altre categorie gli stessi trattamenti economici previsti dal disegno di legge che è in discussione.

La Giunta considera questo disegno di legge perfettamente inserito, perfettamente e logicamente in linea con la politica per la lotta alle malattie sociali che la Giunta regionale si è data fin dal 1949, con la legge numero 1; è proprio in questo quadro e con le stesse finalità che la Giunta coglie l'occasione per chiedere al Consiglio che il disegno di legge numero 297 del 7 gennaio 1983, che reca norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici possa essere portato all'esame del Consiglio quanto prima.

Questo provvedimento può essere considerato logicamente e organicamente successivo, per lo spirito e le finalità che si prefigge, al disegno di legge che poco fa è stato esaminato dal Consiglio, e cioè al disegno di legge per l'assistenza ai bambini ricoverati in ospedale. Questo disegno di legge, infatti, tende ad assicurare agli stessi emofilici quegli interventi immediati richiesti dalla loro particolare patologia per evitare l'insorgere di lesioni spesso irreversibili a carico di altri organi.

Reca poi tra le sue finalità anche quelle di ulteriori economie di carattere sanitario, ospedaliero, oltre che recare come contenuto essenziale e fondamentale quello di tentare, ancora una volta, di renderci conto che queste patologie possono consentire a chi ne è affetto di continuare a vivere, sia pure con difficoltà, diventando adulto. Per quanto riguarda poi i riferimenti del collega Sanna, in ordine alle illusioni che non dobbiamo farci circa eventuali convincimenti che i problemi dei talassemici e degli emofilici possano essere risolti dalla adozione di questo provvedimento che è all'esame del Consiglio, voglio assicurare il collega Sanna che ne sono perfettamente convinto.

A proposito però dei programmi di educazione sanitaria che sono stati predisposti dalla Giunta precedente e che questa Giunta ha trovato in fase di avvio, posso assicurare che essi sono stati totalmente esitati; tutti i finanziamenti sono stati erogati, soprattutto quelli che riguardano l'educazione sanitaria nei diversi settori e nei diversi programmi. Si è dato fondo quindi alle disponibilità economiche previste nei finanziamenti '80 e '81; nel 1982 la Giunta regionale per questi programmi non ha avuto alcun finanziamento; nel 1983 ha avuto — mi pare, non vorrei essere inesatto — da 16 a 18 miliardi per spese finalizzate, fra le quali, appunto, l'educazione sanitaria.

Io voglio assicurare che è allo studio di un gruppo di lavoro dell'Assessorato questo aspetto dell'educazione sanitaria; soprattutto questo argomento del quale stiamo discutendo in questo momento sarà tenuto nella massima considerazione.

I censimenti cui è stato fatto riferimento recano un saldo doloroso di circa 2.000 sardi affetti da queste gravi patologie. Sono situazioni che non possiamo nel modo più assoluto considerare risolte e definite con provvedimenti importanti, ricchi di carattere umanitario, cristiano, come diceva il collega Atzeni poc'anzi, ma che ci obbligano ad inserire e a confermare nello strumento di programmazione sanitaria regionale, il programma al quale faceva riferimento poc'anzi il collega Sanna.

A proposito delle speranze, a cui faceva

riferimento il collega che è prima intervenuto, sulla esistenza e sulla possibilità che il piano sanitario possa vedere la luce, io debbo comunicare al Consiglio che proprio domani, al termine di sette - otto mesi di consultazioni (credo di aver raccolto sufficienti pareri in questa fase prevista dalla legge 833 sulle proposte e sulle bozze di piano) proprio domani, dicevo, consegnerò al gruppo degli esperti il *corpus* di queste osservazioni, facendo presente che sono in grado di farlo solo domani perché, ad esempio, le organizzazioni sindacali regionali hanno chiesto di essere ricevute solo ieri per illustrarmi un documento che mi avevano trasmesso, circa venti giorni fa, ma che ritenevano di dover ulteriormente illustrare a voce. Quindi, la più ampia certezza, la massima assicurazione da parte della Giunta e dell'Assessore alla sanità in ordine a questi problemi che ci toccano, indistintamente, tutti da vicino, poiché talvolta, in modo subdolo, siamo affetti da certe malformazioni e da certe situazioni delle quali noi stessi siamo completamente all'oscuro.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MURA, *Segretario*:

TITOLO:

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari:

- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza dei medesimi.

I sussidi verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate a favore dell'interessato o, in caso di minore età, a favore di chi esercita la patria potestà.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

E' condizione per il godimento mensile del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche.

Il talassemico, l'emofilico e l'emolinfopatico si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, non superi le seguenti misure per ciascun nucleo familiare:

a) lire 7.000.000 per nucleo familiare fino a due persone;

b) lire 9.500.000 per nucleo familiare fino a quattro persone;

c) lire 11.000.000 per nucleo familiare fino a sei persone;

d) lire 13.000.000 per nucleo familiare con più di sei persone.

Per nucleo familiare ai fini della presente legge deve intendersi:

- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori;

- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori.

Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da partecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- lire 200.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito;

- lire 130.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 3.000.000;

- lire 100.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c) e d) di cui al primo comma.

La misura dell'assegno e delle fasce di red-

dito possono essere variate con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. Tale variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, Segretario:

Art. 4

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici:

a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;

b) che non superino il reddito effettivo netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 15.000.000.

I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di lire 130 a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai talassemici, agli emofilici ed agli emolinfopatici, che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morbosus.

I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di lire 10.000 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, per l'effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morbosus purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.

La misura dei rimborsi previsti dal presente articolo può essere variata con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, Segretario:

Art. 5

Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, presentare domanda all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione Sarda direttamente o tramite le rispettive Associazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza e stato di famiglia;

c) referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciata da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciato dagli organi competenti ai sensi di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Demartis. Ne ha facoltà.

DEMARTIS (D.C.). Onorevole Presidente, colleghi del Consiglio, tra le delegazioni che ho visto arrivare a questo Consiglio per sottolineare importanti problemi, quella dei talassemici mi è rimasta impressa, non me la sono scordata. E' stato già detto che la talassemia è il più grosso problema sanitario della Sardegna, e in qualche modo forse dovremmo dimostrare maggiore sensibilità tutti verso questo problema, perché la Sardegna è la regione che in Italia è tra le più colpite. Noi abbiamo una percentuale del 18,4 per cento di portatori contro quella delle Puglie che è del 7,7 per cento e di altre regioni che non raggiungono neppure il 2 per cento. Quindi, un grosso problema! E poiché non si potrà far fronte alle richieste dei talassemici con gli stanziamenti limitati che sono stati proposti anche in questo disegno di legge, vorrei dire che la prevenzione è l'arma effettiva contro la talassemia. La diagnosi prenatale per esempio ha già dato risultati incoraggianti. Queste diagnosi vanno incoraggiate. In Inghilterra, dove la prevenzione si pratica da cinque anni, si è avuto un calo di nascite di talassemici dell'80 per cento, ed anche in Sardegna del 60 per cento. Quindi occorre che vediamo questi interventi e indirizziamo le spese verso la prevenzione. In Sardegna, tanto per fare qualche cifra, i talassemici sono 1.562, e siccome esigono circa 20 ricoveri ciascuno l'anno, mediamente, abbiamo 31.250 ricoveri totali. Ora, se consideriamo il costo ospedaliero di questi ricoveri che è di 120/150.000 lire, ci rendiamo subito conto di quello che si potrebbe risparmiare destinando questi finanziamenti a forme più concrete di assistenza verso i talassemici e verso le loro famiglie. Una prevenzione che va fatta attraverso la messa in funzione di centri di assistenza e di controlli che non esistono in alcune parti della nostra Sardegna e che quindi bisogna istituire. Un'altra grossa spesa che incontra la Regione sarda per intervenire a fronte delle esigenze dei talassemici è quella del sangue, dell'assicurazione del sangue. Ebbene, qui in Sardegna, sono richie-

sti per i talassemici 37.488 flaconi di sangue all'anno. La metà, la Regione sarda, per una convenzione che ha con la Regione Piemonte, li importa dall'esterno. Sono quindi 60.000 flaconi di cui si avrebbe bisogno e potremmo pensare di ottenere queste provviste di sangue in Sardegna. A questo riguardo va fatto qualche sforzo, e quindi rivolgiamo la nostra raccomandazione all'Assessore alla sanità perché studi il problema e perché ci proponga delle soluzioni che possano evitarci enormi spese di denaro che vanno in direzioni che forse è possibile cambiare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario*:

Art. 6

La concessione dell'assegno di assistenza è disposta con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso Assessore, sulla base del referto ematologico di cui al punto c) del precedente articolo 5.

Copia del decreto sarà trasmessa all'interessato, al Comune di residenza che dovrà provvedere all'erogazione dell'assegno secondo le modalità previste nel successivo articolo 7 della presente legge, e alle rispettive Associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, *Segretario*:

Art. 7

L'assegno di assistenza viene erogato agli aventi diritto da parte del Comune di residenza per conto dell'Amministrazione regionale, la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun Comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

Il fondo di cui al precedente comma è costituito, presso ciascun Comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici ivi residenti al 30 dicembre 1982.

Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i Comuni trasmettono di norma trimestralmente all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonché dall'attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il Comune di residenza dei soggetti interessati procederà all'erogazione dell'assegno in favore dell'avente diritto, previa acquisizione da parte dello stesso della certificazione sanitaria in originale attestante la regolarità della fruizione della terapia di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge; al fine dell'erogazione dell'assegno, la certificazione potrà essere considerata validamente prodotta soltanto se rilasciata in data non anteriore a 15 giorni dal giorno del pagamento dell'assegno.

I fondi previsti dal presente articolo saranno posti a disposizione dei Comuni mediante l'apertura dei conti correnti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, Segretario:

Art. 8

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguente variazioni:

Capitolo 12055 (di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 5 - Sett. 08 - Somme trasferite ai Comuni per la concessione di sussidi straordinari a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici.

p.m.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 800.000.000 per l'anno 1983 e in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi.

Per quanto attiene la copertura finanziaria si farà fronte incrementando il capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1983 di lire 800.000.000, mediante l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta nel capitolo relativo ai nuovi oneri previsti per provvedimenti legislativi in corso.

Al maggiore onere previsto per gli anni successivi al 1983 si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Rojch - Asara - Carta - Zurru:

"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 22 della tabella A) allegata alla legge finanziaria per l'anno 1983 (L.R. 10 maggio 1983, n. 12)

lire 50.000.000

Cap. 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8 Legge 5 agosto 1978, n. 468)

lire 550.000.000

In aumento

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12055 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 08 - Somme da trasferire ai Comuni per la concessione di sussidi straordinari a favore dei talassemici, emofilici e degli emolinfopatici

lire 600.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 12055 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi'".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. L'emendamento si illustra da sé. Si tratta di reperire le necessarie provviste perché questa legge possa essere operativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 8 e sull'emendamento, passiamo alla votazione.

Metto in votazione l'emendamento numero 1 che è sostitutivo totale.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché la Conferenza dei capigruppo ha deciso all'unanimità di procedere alla votazione a scrutinio segreto delle leggi finora esaminate alla fine di questa mattinata, passiamo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 190, della proposta di legge nazionale numero 12, dei disegni di legge numeri 275, 278, e 300.

Approvazione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, recante: Adesione della Regione autonoma della Sardegna all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE). Sezione italiana dei Comuni d'Europa". (190)

Approvazione della proposta di legge nazionale: Applicazione delle disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, ai servizi marittimi di carattere locale della Sardegna". (12)

Approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 52 del 1° luglio 1982, relativo al prelievamento della somma di lire 185.000.000 del fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". (275)

Approvazione del disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IX Comunità montana denominata 'Del Nuorese' ". (278)

Approvazione del disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della L.R. 11/10/1971, n. 26, concernente: Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo". (300)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione congiunta a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 190, 275, 278 e 300 e sulla proposta di legge nazionale n. 12.

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 190:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	60
contrari	10

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge nazionale n. 12:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	61
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 275:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	53
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 278:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	61
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 300:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	51
contrari	19

(Il Consiglio approva)

*(Hanno preso parte alle votazioni: An-
gius - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo -
Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu -
Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia -
Carga Giorgio - Carta Mario - Castellaccio -
Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias -
Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda -
Floris Mario - Floris Severino - Franceschi -
Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu
Giorgio - Ladu Salvatore - Marras - Mela - Me-
reu Orazio - Montresori - Moretti - Mulas - Mu-
ledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano -
Onnis - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus -
Pischedda - Puddu - Rojch - Puggioni - Saba
Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna
Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano -
Schintu - Sechi - Serra - Spina - Tamponi - Ti-
du - Uras - Zurru).*

**Approvazione del disegno di legge: "Approvazione dello
Statuto della IV Comunità montana denominata
'Riviera di Gallura' ". (296)**

**Approvazione della proposta di legge: "Integrazione
degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 21/8/1980,
n. 30, per l'attuazione del progetto di promozione del
comparto lattiero-caseario". (324)**

**Approvazione della proposta di legge: "Modificazione
dell'art. 20 della L. R. 16 marzo 1981, n. 13, sulla
'Individuazione, costituzione ed organizzazione delle
Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23
dicembre 1978, n. 833' ". (285)**

**Approvazione del testo unificato del disegno di legge:
"Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione
e lavoro e loro consorzi" (215) e della proposta di legge:**

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per il loro consorzi". (221)

Approvazione del disegno di legge: "Modifica all'art. 7 della L. R. 1/6/1979, n. 47, recante: Ordinamento della formazione professionale in Sardegna". (334)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 296, sulle proposte di legge n. 324 e n. 285, sul testo unificato del disegno di legge n. 215 e della proposta di legge n. 221 e sul disegno di legge numero 334.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 296:

presenti	71
votanti	71
maggioranza	36
favorevoli	66
contrari	5

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Marras - Mela - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Pischredda - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Serra - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 324:

presenti	71
votanti	50
astenuti	21
maggioranza	26
favorevoli	43
contrari	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Mela - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Onnis - Oppi - Pigliaru - Pili - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Benito - Sanna Carlo - Serra - Spina - Tidu - Zurru).

Si sono astenuti: Angius - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Cardia - Cogodi - Corrias - Marras - Muledda - Orrù - Pintus - Pischredda - Saba Antonio - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Tamponi - Uras).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 285:

presenti	71
votanti	71
maggioranza	36
favorevoli	63
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge numero

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

215 e n. 221:

presenti	71
votanti	71
maggioranza	36
favorevoli	63
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 334:

presenti	71
votanti	71
maggioranza	36
favorevoli	53
contrari	18

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Marras - Mela - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Pischredda - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastianó - Schintu - Sechi - Serra - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

Approvazione del testo unificato del disegno di legge: "Assistenza familiare e tutela psicoaffettiva dei bambini in stato di ricovero e sottoposti a trattamento diagnostico" (192) e della proposta di legge: "Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione". (175)

Approvazione del disegno di legge: "Provvidenze a favore dei talassemici". (256)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione contestuale a scrutinio segreto del disegno di legge n. 256 e del testo unificato della proposta di legge n. 175 e del disegno di legge n. 192.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 256:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	61
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge numero 175 e n. 192:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	63
contrari	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Angius - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Marras - Mela - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Offeddu -

VIII LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

21 LUGLIO 1983

Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Pischedda - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Serra - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

**Elezione di un esperto quale componente del
Comitato per la programmazione.**

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Colleghi, si deve ora procedere all'elezione di un esperto componente del Comitato della programmazione in sostituzione del dottor Agostino Pisciotto, dimissionario. Il dottor Pisciotto era stato eletto dal Consiglio regionale in data 21 maggio 1980 tra i nove esperti componenti il Comitato della programmazione previsti dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33. Ciascun consigliere potrà scrivere sulla scheda un solo nome e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	68
votanti	42
astenuti	26
schede bianche	4
schede nulle	1

Hanno ottenuto voti: Digosciu Giomichele, 37.

Viene proclamato eletto: Digosciu Giomichele.

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Catta - Chessa - Demartis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu De Martini - Gianoglio - Isoni - Ladu Salvatore - Mela - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Murru - Offeddu - Oggiano - Onnis - Oppi - Pigliaru - Puddu - Rojch - Saba Benito - Serra - Spina - Tidu - Zurru.

Si sono astenuti: Angius - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Buzzanca - Cardia - Cogodi - Corrias - Demontis - Ladu Giorgio - Marras - Muledda - Orrù - Pintus - Pischedda - Puggioni - Saba Antonio - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Tamponi - Uras).

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30 con le dichiarazioni della Giunta sui problemi urbanistici.

La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 14 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivale